

Class. 2.2 Fascicolo 2024.1.8.12



Oggetto : Calcolo indice R1 - Inceneritore di rifiuti urbani

Con la presente si risponde alla nota pervenuta mediante pec prot. arpa_mi.2024.0159845 del 15/10/2024 circa i seguenti quesiti:

1. *“...si chiede conferma che il calcolo dell'indice R1 deve essere effettuato con cadenza annuale da parte del gestore dell'impianto.”*

Nell'ambito di un accordo di collaborazione con la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e il centro studi MatER, sono state sviluppate linee guida operative per il calcolo dell'indice di recupero energetico R1 **annualmente** conseguito dai termovalorizzatori di rifiuti urbani. La Regione Lombardia, con DGR IX/3019 del 15 febbraio 2012, ha imposto ai gestori dei termovalorizzatori di rifiuti urbani siti nel territorio regionale di redigere e trasmettere **annualmente** alla Regione una relazione contenente diversi dati d'esercizio, tra i quali anche l'indice R1 conseguito.

Ne discende quindi che anche la quantificazione del relativo indice R1 non può che essere su base annuale.

2. *“...A chi spetta la verifica di tale calcolo R1 sulla base dei dati forniti dalla società proponente?”* La normativa nazionale, con il D.lgs. 152/06 e s.m.i., individua le autorità competenti al controllo sulla base della relativa autorizzazione erogata che, per tale genere di attività, essendo sottoposta a regime AIA (titolo III bis alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), individua, all'ex. art. 29-decies comma 3, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, l'autorità competente (Regione Lombardia o Provincia competente), che si avvale delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e/o APPA) che accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6:

- a) *il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;*
- b) *la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;*
- c) *che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.*

Nel caso di tale contesto, per la fattispecie di impianto oggetto di quantificazione dell'indice R1, definiscono alla relativa prescrizione di cui al par. E.5 dell'allegato tecnico al decreto AIA, che il calcolo completo dell'efficienza energetica, per la verifica del mantenimento dell'operazione R1 deve essere effettuato ai sensi della DGR 3019/12, all. B e del Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 134 e secondo le *“Linee guida operative per il calcolo annuale dell'indice di efficienza energetica R1 conseguito dai termovalorizzatori di rifiuti urbani.”* pubblicate sul sito di

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Bonura tel: 02 69666296 mail: a.bonura@arpalombardia.it

Regione Lombardia (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Sicurezza-ambientale-e-alimentare/gestione-dei-rifiuti/linee-guida-calcolo-indice-efficienza-energetica-r1-da-termovalorizzatori/linee-guida-calcolo-indice-efficienza-energetica-r1-da-termovalorizzatori>) su cui ARPA ha l'onere di verificarne la relativa redazione durante i controlli ordinari.

In casi particolari, su richiesta dell'Autorità Competente o dell'Autorità Giudiziaria, viene eseguita anche la verifica di conformità di calcolo alle linee guida pocanzi citate.

Distinti saluti.

Il Direttore

Dott.ssa Madela TORRETTA

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Bonura tel: 02 69666296 mail: a.bonura@arpalombardia.it